

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2176

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 15 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della nostra Costituzione afferma solennemente che la « sovranità appartiene al popolo ». Ne discende che nell'ordinamento italiano il popolo, oltre ad essere la fonte politica della suprema potestà di governo, è il titolare effettivo del potere sovrano.

È in quest'ottica, quindi, che acquista particolare rilievo la riforma, in senso totalmente maggioritario, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di assicurare il massimo collegamento fra elettori ed eletti, di limitare il dannoso frazionamento dei partiti, di facilitare l'accesso in Parlamento di spiccate personalità, nonché di impedire gli eccessi della partitocrazia.

La presente proposta di legge, di cui si auspica l'immediata approvazione, risponde, comunque, in altri termini, soprattutto all'esigenza di ridurre lo schema politico a due grandi poli contrapposti, rendendo così possibile la formazione di forti maggioranze all'interno del Parlamento e la conseguente investitura di governi destinati a durare più a lungo.

Abrogando, infatti, la disposizione del citato testo unico che stabilisce che « in ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti », si contribuisce a creare le condizioni per la nascita di grandi coalizioni di governo alternative tra di loro.

Inoltre, eliminando il residuo 25 per cento, autentico retaggio di un defunto sistema elettorale proporzionale puro, si estirpa definitivamente quel perverso meccanismo giuridico che consiste nel pilotare i voti di preferenza verso un'aliquota di candidati che non sono stati in grado di riportare il maggior numero di suffragi.

Onorevoli colleghi, è essenzialmente per queste importanti ragioni che ho deciso di proporre la seguente parziale riforma del citato testo unico, che necessita, tuttavia, dell'intervento del Governo, che deve essere delegato a provvedere in tempi brevissimi alla determinazione dei nuovi collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti ».

ART. 2.

1. L'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, e lo esprime su apposita scheda recante il cognome ed il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

3. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere

superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale ».

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il coordinamento delle vigenti disposizioni elettorali relative alla elezione della Camera dei deputati, secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

